

N. 82/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente relatore
Dott.ssa Ivana Morandin	Giudice
Dott.ssa Sara Pitinari	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da Rino Veronese, con l'ausilio dell'OCC rag. Cinzia Barbiero, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Veronese versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà sostanzialmente conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato, infatti, che il sig. Veronese ha un reddito pari a circa € 1.500,00 medi al mese e ha accumulato debiti per circa € 200.000,00, di tal ché lo stesso non è all'evidenza in grado di far fronte ai suoi bisogni quotidiani e, al contempo, di rientrare delle poste debitorie sopra indicate;



rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D. una volta che il liquidatore avrà specificato le spese mensili necessarie per il mantenimento del sig. Veronese e avrà indicato il reddito mensile dello stesso;

visto l'art. 270 cci;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Rino Veronese, nato a Chioggia (VE) l'1.2.1961;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la rag. Cinzia Barbiero;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

invita il liquidatore a procedere ai fini della apprensione della somma messa a disposizione da terzo; dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche alla rag. Barbiero.

Venezia, 23.5.2024

Il Presidente estensore

